

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, della Legge regionale 13 aprile n. 3 e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Ente del Terzo settore, Associazione non riconosciuta, denominata: **"SPAZIO DONNA REGGIO EMILIA APS"**, di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in via Gastinelli 29, 42123 - Reggio nell'Emilia. Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L'assemblea straordinaria, con propria deliberazione, può trasferire la sede principale al di fuori del Comune. Il Consiglio direttivo può istituire sedi secondarie, anche in provincia, previa comunicazione in tempi congrui a tutte le socie e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.
4. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Reggio Emilia ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità, scopi e attività

- 1) L'Associazione **"SPAZIO DONNA REGGIO EMILIA APS"** è autonoma, pluralista, apartitica, laica, a carattere volontario e democratico e non persegue nessuna finalità di lucro, non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, persegue invece finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità..
- 2) L'Associazione è femminista, transfemminista, ecologista, intergenerazionale, intersezionale, democratica, antirazzista e antifascista. Si fonda sull'uguaglianza dei diritti e sulle pari opportunità, si ispira a principi di nonviolenza, tutela i diritti inviolabili della persona e agisce per fini di promozione sociale, civile, culturale e scientifica.
- 3) L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale a favore delle associate come pure di terzi, rispettandone libertà e dignità.
- 4) Essa opera senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) Rappresenta un luogo reale e simbolico delle donne e di tutte quelle soggettività che si riconoscono nella promozione dell'emancipazione dei corpi per promuovere una cittadinanza attiva e consapevole secondo la prospettiva delle differenze sessuali, di genere e contro il patriarcato, nonché favorire il confronto e la relazione con le realtà del territorio nel rispetto della propria autonomia.
- 6) È collegata alle reti locali, regionali, nazionali e internazionali che perseguono le stesse finalità.
- 7) L'Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi:

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
5. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8) A titolo esemplificativo ma non esaustivo e nel rispetto delle attività di interesse generale sopra riportate l'associazione si impegna a:

- a) realizzare lo "Spazio Donna" come fulcro della vita associativa, luogo di cultura, di ricerca, di aggregazione, ricreativo e di servizio, aperto a tutte le donne di ogni provenienza, di ogni orientamento religioso e sessuale, di ogni identità di genere, di ogni collocazione sociale;
- b) dare rilevanza e visibilità ai saperi delle donne, favorire la conoscenza dei percorsi di emancipazione e liberazione femminile e conservarne la memoria;
- c) favorire percorsi di relazione tra e con le donne e tra l'Associazione e altre realtà che promuovano la libertà e il diritto all'autodeterminazione;
- d) promuovere e contrastare il patriarcato e ogni forma di razzismo;
- e) promuovere la cultura dell'accoglienza, della nonviolenza, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e del pianeta;
- f) prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma e ogni tipo di discriminazione contro le donne e tutte le altre soggettività LGBTQIA+;
- g) attivare gruppi di lavoro e di studio in una prospettiva di genere;
- h) favorire la frequentazione, le attività, l'incontro delle diverse realtà associative o i diversi gruppi femminili della città e della provincia;
- i) svolgere attività sociali, culturali e di cittadinanza attiva a sostegno dell'autodeterminazione rispetto al proprio corpo e alle scelte di vita;
- j) promuovere e sostenere l'incontro, il dialogo paritario e la reciproca conoscenza fra donne di culture diverse;
- k) realizzare e sostenere percorsi nelle scuole sul riconoscimento e superamento degli stereotipi per contrastare discriminazioni e violenza di genere;
- l) trasmettere l'importanza di avere un luogo fisico di incontro e confronto tra generazioni differenti sulle tematiche di genere;
- m) sostenere azioni volte al riconoscimento dei diritti delle donne e alla promozione del loro benessere e della loro salute psicofisica e sociale.

9) Al fine di raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà:

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

- a) sottoscrivere accordi necessari a garantire il finanziamento e la funzionalità dell'Associazione ~~Casa delle Donne~~ per favorirne lo sviluppo;
- b) compiere atti di natura mobiliare, immobiliare o finanziaria necessari alla vita dell'associazione;
- c) svolgere, in via marginale e senza scopo di lucro, attività per garantire l'autofinanziamento, compresa la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative fiscali vigenti
- d) partecipare a bandi, convenzioni e/o progetti di finanziamento volti al sostegno e allo sviluppo delle finalità associative.

10) L'Associazione svolgerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) costituzione di una biblioteca/mediateca/archivio su tematiche di interesse e sulla storia delle donne del territorio reggiano, nonché promozione di convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti, mostre e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative;
- b) pubblicazione di notiziari, cartacei e/o digitali, su temi inerenti le attività dell'Associazione;
- c) progettazione con le donne immigrate, rifugiate e profughe di attività di sostegno, promozione sociale e integrazione;
- d) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento culturale e di corsi di orientamento;
- e) istituzione di uno sportello per la messa a disposizione di materiale informativo sulle opportunità di area vasta e servizi pubblici presenti sul territorio;
- f) partecipazione a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell'Associazione;
- g) svolgimento di ogni altra attività diversa purché secondarie e strumentali a quelle sopraelencate ed ogni eventuale atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

11) L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale esclusivamente nei limiti stabiliti dall'art. 6, d.lgs. 117/2017 e del decreto ministeriale di attuazione di questo articolo di legge. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

12) L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

13) Sono volontarie le persone, associate, che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.Lgs.



STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

117/2017. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

14) Nella stesura del presente Statuto si utilizzerà il linguaggio femminile inclusivo, che non esclude la presenza maschile, ma prende atto della prevalente presenza femminile in ragione delle finalità, scopi e attività anzidette.

Art. 3 - Associate

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire le finalità e gli scopi dell'Associazione e di rispettarne Statuto e Regolamenti. Le Associate hanno stessi diritti e stessi doveri.
2. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse a garantire il perseguimento delle finalità statutarie ed associative. Possono associarsi sia persone fisiche che giuridiche, associazioni ed enti del Terzo settore. Gli enti giuridici diversi dalle APS non possono mai essere in numero superiore alla metà delle APS associate.
3. Organizzazioni, enti giuridici e gruppi formalizzati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti ovvero da altro soggetto delegato dagli organismi associativi.
4. Il numero delle aderenti è illimitato. Fanno parte dell'Associazione le socie fondatrici e tutte le iscritte che contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione è una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio.
6. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 4 – Procedura di ammissione e cause di cessazione

1. L'ammissione a socia è deliberata dal Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione delle nuove aderenti nel libro delle socie dopo che le stesse avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere deliberata con provvedimento motivato e comunicata in forma scritta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, contro cui è possibile proporre appello entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo pec, raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento all'Assemblea ordinaria, che deciderà alla prima seduta utile regolarmente convocata.
4. In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, che la rappresenta e ne risponde a tutti gli effetti.

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi da persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante/presidente o avente titolo della società/associazione
6. La qualità di socia si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per recesso;
 - c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - d) per esclusione;
 - e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - g) per aver arrecato danno di rilevante gravità all'Associazione.
7. L'esclusione delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea delle socie che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
8. Il recesso da parte delle associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
9. Il recesso o l'esclusione della socia vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle associate.
10. La socia receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
11. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri delle associate

1. Le associate hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, inclusi i libri sociali, con possibilità di ottenerne copia;
 - c) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - e) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - f) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
 - g) godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso di minori di età, il voto in assemblea è esercitato dai genitori o rappresentanti legali fino al raggiungimento della maggiore età. Genitori o

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

rappresentanti legali di soci minori non hanno diritto di elettorato passivo alle cariche sociali

2. Le socie hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
 - versare la quota associativa di cui al precedente articolo che rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie;
 - il Consiglio direttivo;
 - la Presidente;
 - la Vice-Presidente;
 - la Tesoriera;
 - l'Organo di controllo (ove la sua nomina sia obbligatoria ai sensi del d.lgs. 117/2017)
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, nessun compenso è dovuto alle componenti.
4. Presidente e Consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 2 anni e possono essere riconfermate per un altro mandato.
5. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 7 - L'Assemblea

- L'Assemblea è costituita da socie fondatrici, da socie ordinarie e da socie onorarie.
- L'Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, cui devono essere invitate tutte le Associate. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
- Nelle assemblee hanno diritto al voto le associate in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritte da almeno un mese nel libro soci. Ogni associata potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata con delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di una delega.
- L'Assemblea viene convocata dalla Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo delle associate ne ravvisino l'opportunità.



STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

5. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in sua assenza, dalla VicePresidente ed in assenza di entrambe da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
9. L'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione delle associate in caso di ricorso ad essa da parte della socia esclusa;
 - e) delibera il respingimento di domande di ammissione di nuove associate in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socia non ammessa;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - h) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
10. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
11. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle associate, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate e il voto favorevole dei tre quarti delle presenti, in terza convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) giorni, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo delle associate e il voto favorevole della metà delle presenti.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.
13. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione, formato da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea delle socie.
2. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per un 1 mandato.
3. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente le associate.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una delle componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

sostituzione, nominando la prima tra le non elette, salvo ratifica da parte dell'Assemblea delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

5. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
6. Nel caso in cui oltre la metà delle componenti il Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
7. Il Consiglio direttivo:
 - a) nomina al suo interno una Presidente, una Vice-Presidente ed una Segretaria;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) predispone bilancio o rendiconto;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate;
 - f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie.
 - h) individua le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
 - i) stipula tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
 - j) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del L'Associazione o ad esso affidati;
 - k) decide le modalità di partecipazione del L'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - l) presenta all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vice-Presidente ed in assenza di entrambe dalla componente più anziana di età.
9. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o con altri strumenti digitali, almeno 5 giorni prima della riunione.
10. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte le consigliere. Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta la Presidente o in sua vece la Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi delle componenti ne facciano richiesta.
11. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
12. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo 3 (tre) componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono tutte presenti.



STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

13. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
14. È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 9 - La Presidente e la Vice-Presidente

1. La Presidente, nominata dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vice-Presidente, anch'essa nominata dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio direttivo per l'elezione della nuova Presidente.
4. La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – La Tesoriera.

1. La Tesoriera è nominata dal Consiglio direttivo tra le iscritte all'Associazione e partecipa di diritto alle sedute dello stesso.
2. Gestisce le finanze dell'Associazione e rendiconta annualmente gli esiti di bilancio.

Art. 11 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

relativa competenza all'Organo di controllo che dovrà in tal caso essere interamente composto da revisori legali iscritti.

Art. 12 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini dell'Associazione;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da convenzioni per prestazioni di servizi o altre attività;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purchè secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117 comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali delle associate e dei terzi;
- i) proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie entro 4 (quattro) mesi.

5. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

6. I documenti di bilancio sono redatti e depositati ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 13 – Fondo comune

All'atto della costituzione dell'Associazione, le fondatrici sottoscrittrici il presente Statuto si obbligano a depositare la somma di 20 euro cadauna al fine di formare il Fondo comune ai sensi della disciplina di cui all'art. 11 comma 2.

STATUTO
Associazione ETS
"Spazio Donna Reggio Emilia APS"

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.

Luogo, REGGIO EMILIA

Data, 25.X.2023

LE FONDATRICI

Incerti Antonella (*Presidente*)

Pedroni Marilena (*Vice Presidente*)

Fontanesi Teresa (*Segretaria/Tesoriera*)

Iori Vanna

Montanari Fabiana

Mori Roberta

Riccitelli Giada

Ruozzi Cinzia

Trezza Luigia Anna

Venturini Gigliola

Vigilante Barbara

Vitale Pierina

Zecchetti Martina

Zini Angela

Antonella Incerti
Marilena Pedroni
Teresa Fontanesi
Vanna Iori
Fabiana Montanari
Roberta Mori
Giada Riccitelli
Cinzia Ruozzi
Anna Trezza
Gigliola Venturini
Barbara Vigilante
Pierina Vitale
Martina Zecchetti
Angela Zini